



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

Settore: (E) democrazia diretta
Procedura: (3) **referendum abrogativo**

1. Presentazione della richiesta di referendum

a) I promotori del referendum abrogativo possono essere un comitato promotore o venti consigli comunali. In base a chi è promotore la richiesta può essere presentata con le seguenti modalità:

- comitato promotore, composto da almeno dieci persone.

In un data previamente convenuta il servizio legislativo consegna al comitato promotore il modulo per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo (**modulo A**). Questo modulo va compilato dal comitato promotore e riconsegnato al servizio legislativo. Nel modulo è indicato il testo del quesito e la persona che rappresenta il comitato davanti alla commissione per il referendum. Il modulo è datato e sottoscritto da tutti i componenti il comitato (*art. 7, commi 1, 3, 4, e art. 18, commi 5 e 6, della legge sui referendum provinciali 2003*).

- Venti consigli comunali.

La richiesta è approvata da ciascun consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La proposta s'intende presentata nel giorno in cui è pervenuta al consiglio provinciale la deliberazione dell'ultimo comune. L'ultima deliberazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta, il quale è considerato presentatore ai sensi dell'art. 18 della legge.

I dispositivi delle deliberazioni consiliari, con riguardo al quesito da sottoporre agli elettori, devono essere identici.

b) Il comitato promotore, composto da almeno dieci persone che possono presentarsi tutte (o solo in parte, salva comunque la presenza del primo proponente e di altri due presentatori) presso il servizio legislativo del consiglio, consegna la richiesta di referendum abrogativo (modulo A). La richiesta (modulo A) dev'essere accompagnata dalle fotocopie di idonei documenti d'identificazione delle persone che la sottoscrivono. Un funzionario del servizio legislativo riceve la richiesta, che viene assunta a protocollo, e redige un verbale (**modulo B**), da rilasciare in copia autentica al comitato promotore. Prima della redazione del verbale il funzionario consegna l'informativa per il trattamento di dati personali al comitato promotore.

Nel verbale sono indicati la data di presentazione della richiesta di referendum abrogativo, il nome e la residenza del primo proponente e di altri presentatori, in numero non superiore a due. Nel verbale si dà atto che l'informativa per il trattamento di dati personali è stata consegnata al comitato promotore.

La persona indicata come primo proponente nel modulo B dovrebbe essere la stessa persona che, nel modulo A, è designata dal comitato promotore per rappresentarlo davanti alla commissione per il referendum.

Il verbale (modulo B) ha in allegato la richiesta di referendum abrogativo (modulo A) (*art. 18, comma 6, della legge sui referendum provinciali 2003*)

2. Nomina della commissione per il referendum

a) All'inizio di ogni legislatura l'ufficio di presidenza nomina la commissione per il

referendum, che è composta da tre esperti, secondo le indicazioni di legge. Un funzionario del servizio legislativo svolge le funzioni di segretario della commissione (*articoli 6 e 18, comma 7, della legge sui referendum provinciali 2003*).

- b) Dopo il deposito della richiesta di referendum abrogativo il presidente del consiglio provinciale la trasmette immediatamente alla commissione per il referendum (*art. 7, comma 5, e art. 18, comma 15, della legge sui referendum provinciali 2003*).

3. Verifica di ammissibilità del quesito da parte della commissione per il referendum

- a) Entro dieci giorni dal deposito della richiesta la commissione per il referendum verifica la sua ammissibilità e la formulazione del quesito (*art. 18, comma 8, della legge sui referendum provinciali 2003*).
- b) La commissione per il referendum, con decisione motivata, può chiedere la riformulazione del quesito se questo non è conforme ai requisiti fissati dalla legge. In tal caso la commissione per il referendum comunica la decisione al rappresentante del comitato promotore (*art. 7, comma 4, e art. 18, commi 5 e 15, della legge sui referendum provinciali 2003*).
- c) In caso di rilievi mossi dalla commissione per i referendum al testo del quesito il comitato promotore può presentare osservazioni e modifiche entro venti giorni dalla relativa comunicazione. Entro i successivi dieci giorni la commissione decide definitivamente con deliberazione motivata (*art. 7, comma 7, e art. 18, comma 15, della legge sui referendum provinciali 2003*).
- d) Il provvedimento che dichiara l'ammissibilità o l'inammissibilità è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (*art. 18, comma 8, della legge sui referendum provinciali 2003*). La segreteria della commissione provvede alla pubblicazione.

4. Consegna della modulistica e raccolta delle firme

- a) Se la richiesta di referendum abrogativo è ammessa possono essere raccolte le firme sui moduli forniti dalla commissione per il referendum (**moduli D ed E**). E' necessario che i promotori concordino con la segreteria della commissione la data del loro intervento per il ritiro dei moduli e il numero dei moduli da predisporre. Il segretario della commissione dà atto della consegna dei moduli predisponendo un verbale (**modulo C**) che viene rilasciato in copia autentica ai promotori.

Il **modulo D** contiene i dati identificativi dei sottoscrittori della richiesta di referendum abrogativo, le loro firme e la relativa autenticazione, oltre alla certificazione elettorale collettiva, se i sottoscrittori del foglio risultano tutti iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune.

Al modulo D sono allegati la nota riportante le avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni e il modulo E.

Il **modulo E** contiene la richiesta di certificato collettivo d'iscrizione nelle liste elettorali. Se i sottoscrittori della richiesta di referendum propositivo sono iscritti nelle liste elettorali di diversi comuni i certificati elettorali devono essere richiesti ai rispettivi comuni. I certificati elettorali possono essere collettivi se più sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune: in questo caso possono essere rilasciati utilizzando questo modulo. Il modulo contiene l'indicazione del testo del quesito referendario, la richiesta di rilascio del certificato collettivo e la certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio provinciale. Questo modulo è allegato al modulo D.

Le **avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni** indicano le modalità attraverso le quali deve avvenire l'autenticazione delle sottoscrizioni e i soggetti autorizzati a eseguirla (*art. 8, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e art. 18, comma 15, della legge sui*

referendum provinciali 2003).

- b) Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni e il deposito dei moduli che le contengono (modulo D) è di novanta giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione della dichiarazione di ammissibilità (*art. 18, comma 9, della legge sui referendum provinciali 2003*).
- c) I moduli con le sottoscrizioni (modulo D) e i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, compresi gli eventuali certificati collettivi (modulo E), sono depositati presso la segreteria della commissione per il referendum, che li assume a protocollo. La segreteria della commissione rilascia copia autentica della ricevuta attestante il deposito dei documenti (**modulo F**) (*art. 9 e art. 18, commi 9 e 15, della legge sui referendum provinciali 2003*).

5. Verifica delle firme e delle certificazioni da parte della commissione per il referendum

- a) La commissione per il referendum procede alla verifica di quanto depositato, al computo delle firme e all'esame della documentazione allegata. Delle operazioni viene redatto verbale (*art. 10, comma 2, e art. 18, commi 10 e 15, della legge sui referendum provinciali 2003*).
- b) Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di referendum abrogativo, con allegata la relativa documentazione, la commissione per il referendum può alternativamente:
 - respingere la richiesta con provvedimento motivato, se ne accerta l'irregolarità. In questo caso il provvedimento è tempestivamente comunicato al presidente del consiglio provinciale e al primo proponente. Inoltre è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione a cura del presidente del consiglio provinciale.
 - Accertare la regolarità della richiesta. In questo caso il provvedimento è comunicato immediatamente al presidente del consiglio provinciale, al presidente della provincia e al primo proponente. Inoltre è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione a cura del presidente del consiglio provinciale.
- c) La documentazione completa, depositata presso la commissione per il referendum, viene trasmessa al presidente della provincia (*art. 10, comma 4, e art. 18, comma 15, della legge sui referendum provinciali 2003*).

6. Indizione e svolgimento del referendum

- a). Il referendum abrogativo ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara la sua ammissibilità al primo proponente (*art. 10, comma 4; art. 11; art. 18, commi 11 e 15, della legge sui referendum provinciali 2003*).
- b) Il referendum abrogativo è indetto con decreto del presidente della Provincia, da emanare non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (*art. 12 e art. 18, comma 15, della legge sui referendum provinciali 2003*).
- c) Per le operazioni preordinate allo svolgimento del referendum abrogativo e per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si applica, in quanto compatibile, la disciplina per l'elezione degli organi provinciali (*art. 22 della legge sui referendum provinciali 2003*).

7. Esito del referendum e attività attuativa

- a) Svoltosi il referendum abrogativo, i verbali di tutti gli uffici sono trasmessi alla commissione per il referendum che, in pubblica adunanza, accerta il numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione, dei voti favorevoli, dei voti contrari e proclama i conseguenti risultati. Di tali operazioni è redatto verbale in

due esemplari, uno dei quali è trasmesso al presidente della provincia.

Una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e una copia dei risultati della votazione sono trasmesse al presidente del consiglio provinciale (*art. 14 e art. 18, comma 15, della legge sui referendum provinciali 2003*).

- b) Il presidente della provincia provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione dei risultati del referendum abrogativo (*art. 18, comma 12 della legge sui referendum provinciali 2003*).
- c) Se il risultato della votazione è favorevole all'abrogazione, il presidente della provincia dichiara, con proprio decreto, l'abrogazione della legge delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel bollettino ufficiale della Regione; l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione (*art. 18, comma 12 della legge sui referendum provinciali 2003*).
- d) Se il risultato del referendum abrogativo è contrario all'abrogazione non può proporsi richiesta di referendum abrogativo per l'abrogazione delle medesime disposizioni oggetto di referendum prima del rinnovo del consiglio provinciale e, in ogni caso, prima di due anni (*art. 18, comma 13 della legge sui referendum provinciali 2003*).
- e) Se prima della data di svolgimento della consultazione il consiglio provinciale abroga le disposizioni oggetto del referendum abrogativo il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, dispone con proprio decreto l'interruzione della procedura referendaria. Le operazioni già svolte perdono efficacia (*art. 18, comma 14, della legge sui referendum provinciali 2003*).
- f) In caso di abrogazione referendaria il servizio legislativo, ai sensi dell'art. 144 del regolamento interno, predispone la nota con cui il presidente del consiglio informa la commissione competente dell'abrogazione. Se del caso predispone un fascicolo di documentazione, che invia alla segreteria della commissione.
- g) Se la commissione competente esprime il proprio parere sugli effetti dell'abrogazione in un'apposita relazione, il servizio assistenza aula e organi assembleari invia il relativo documento al presidente del consiglio e, in copia, al servizio legislativo. Il servizio assistenza aula e organi assembleari restituisce al servizio legislativo l'eventuale fascicolo di documentazione.
- h) Il servizio legislativo predispone le note con cui il presidente del consiglio invia il documento della commissione ai consiglieri e al presidente della provincia.

MODULISTICA

Modulo A: richiesta di referendum abrogativo. Contiene l'indicazione del quesito/dei quesiti da sottoporre agli elettori e della persona che rappresenta il comitato promotore. Il modulo è datato e sottoscritto da tutti i componenti del comitato. Il modulo va consegnato alla segreteria del consiglio e allegato al modulo B.

Modulo B: verbale di presentazione della richiesta. Viene predisposto da un funzionario del servizio legislativo. Indica la data di presentazione della richiesta, il nome e la residenza del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non superiore a due. Nel verbale si dà atto dell'informativa per il trattamento di dati personali fornita ai componenti del comitato promotore.
Copia autentica del verbale viene rilasciata al comitato promotore.
A questo modulo è allegato il modulo A.

Modulo C: verbale per la consegna dei moduli D, E e delle avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni al comitato promotore. Viene predisposto

dal segretario della commissione per il referendum. Indica il numero di moduli D, E e delle avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni consegnati ai promotori.

Copia autentica del verbale è data ai promotori.

Modulo D: raccolta delle firme. Contiene i dati anagrafici e le sottoscrizioni degli elettori che sottoscrivono la richiesta di referendum abrogativo. Le sottoscrizioni sono autenticate. Se gli elettori di un modulo sono tutti iscritti nelle liste elettorali di un unico comune può essere utilizzata la certificazione elettorale apposta in calce al modulo. A questo modulo sono allegati il modulo E e le avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni.

Modulo E: certificato collettivo d'iscrizione nelle liste elettorali. Se i sottoscrittori di un modulo con la richiesta di referendum abrogativo sono iscritti nelle liste elettorali di comuni diversi vanno richiesti i loro certificati elettorali ai rispettivi comuni. I certificati elettorali possono essere collettivi se più sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune: in questo caso sono rilasciati utilizzando questo modulo.

Il modulo contiene l'indicazione del quesito/dei quesiti, la richiesta di rilascio del certificato collettivo e la certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio provinciale. Questo modulo è allegato al modulo D.

Avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni: indicano le modalità attraverso le quali deve avvenire l'autenticazione delle sottoscrizioni e i soggetti autorizzati a eseguirla.

Sono allegate al modulo D.

Modulo F: ricevuta di deposito. Viene predisposta da un funzionario del servizio legislativo, in qualità di segretario della commissione per il referendum, e indica la data di presentazione della richiesta di referendum abrogativo e della documentazione allegata (numero di moduli C, D e di certificati elettorali).

Copia autentica delle ricevute è consegnata a chi ha depositato la richiesta di referendum e i relativi allegati.

AVVERTENZA

La procedura referendaria comporta adempimenti un poco lunghi e complessi; per questo è bene sia convenuta per tempo con il servizio legislativo del consiglio provinciale, contattandone i referenti:

▪ Mauro Ceccato:

mauro.ceccato@consiglio.provincia.tn.it (tel. 0461 - 213247);

▪ Angela Delaiti (segreteria del servizio):

angela.delaiti@consiglio.provincia.tn.it tel. 0461 213215 / fax 0461 – 213116.

scheda aggiornata al 1° gennaio 2022